

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO
S. POLITICHE AMBIENT
G 56792/2012
DIRETTORE DI SETTORE
del 25/01/2012
DIRETTORE DI SETTORE

Milano, 5/01/2012

**PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO
IN VARIANTE AL PRG VIGENTE RELATIVO ALL'AREA
SITA IN VIA SAN FAUSTINO 62, 64, 70**

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ
ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152
così come modificato dal D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4

Richiamati:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4, ed in particolare il Titolo I "*Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" ed il Titolo II "*La Valutazione Ambientale Strategica*";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, ad oggetto "*Legge per il governo del territorio*", con la quale la Regione Lombardia già dava attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007 n. 8/0351, che ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007 n. 8/6420, che ha approvato la "*Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, ad oggetto "*Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli*";
- l'Allegato 1 m bis alla succitata D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971;
- l'art. 107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano;

Milano



Comune
di Milano

Dato atto che:

1. in data 21 Maggio 2010 la Giunta Comunale del Comune di Milano, con propria deliberazione n. Reg. Del. 1538/2010 (Prot. Gen. 396745/2010) avente ad oggetto:
“Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) in relazione alla proposta di programma integrato d'intervento presentato ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.03.2005 n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, relativo all'area di via San Faustino 62, 64, 70 in variante al P.R.G. vigente approvato con Deliberazione della giunta Regionale Lombardia n. 29471 in data 26.02.1980”:
 - a. ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e della D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971;
 - b. ha dato atto che l'Autorità Procedente è il Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, ai sensi dell'articolo 3.2 dell'allegato 1m bis della D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971;
 - c. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 3.3 dell'allegato 1 m bis della D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, il Direttore del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, nella sua qualità di Autorità Procedente, ha individuato con determinazione dirigenziale n. 34 del 11.5.2010 il Settore Attuazione Politiche Ambientali del Comune di Milano, quale Autorità Competente per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e per le procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relative a tutti i Piani e Programmi di competenza del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia soggetti a tali procedure;
2. con Determinazione n. 31, datata 8 giugno 2011, del Direttore del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, d'intesa con il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali:
 - a) sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale;
 - gli enti territorialmente interessati;
 - i singoli soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - b) sono state definite le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Milano



Comune
di Milano

3. con avviso, datato 27 ottobre 2011 e pubblicato nei modi di rito, il Direttore del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia e il Direttore del Settore Politiche Ambientali, del Comune di Milano, hanno messo a disposizione il Rapporto Preliminare unitamente a parte degli elaborati costituenti la proposta di P.I.I;
4. con nota del 28 ottobre 2011, a protocollo del Settore Politiche Ambientali PG 780871/2011 è stata convocata la Conferenza di Verifica, che si è svolta in data 14 novembre 2011, di cui si allega il verbale al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
5. sono pervenute le seguenti osservazioni e valutazioni da parte degli enti e soggetti interessati (All. 2), in ordine alla Rapporto Preliminare:
 - nota congiunta del **Servizio Mobilità e Trasporti** e del **Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile** del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del Comune di Milano, datata 7 novembre 2011 con protocollo 840738/2011 del 22 novembre 2011;
 - nota della **Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia**, datata 14 novembre 2011 con protocollo n. 16013/34.19.01/9;
 - nota del **Servizio Gestione e Pianificazione Generale e Organizzazione Dati Urbani** del Settore Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Milano, datata 15 novembre 2011 con protocollo n. 849173/2011 del 25 novembre 2011;
 - nota dell'**Agenzia Regionale per la protezione Ambientale (A.R.P.A.) – Dipartimento di Milano**, datata 16 novembre 2011 con protocollo n. 154104/Tit. 3.1.3;
 - nota della **Società Metropolitana Milanese S.p.A.** Direzione Acquedotto, datata 21 novembre 2011 con protocollo n. 48711;
 - nota della **Società Metropolitana Milanese S.p.A.** Programmazione e Analisi Tecnica Acque Reflue, datata 22 novembre 2011 con protocollo n. 48838,
 - nota dell'**A.S.L. – Servizio Salute e Ambiente**, datata 24 novembre 2011 con protocollo n. 22231/U;
 - nota dell'**E.N.A.C.** (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) – **Direzione Aeroportuale Milano Lambrate**, datata 29 novembre 2011 con protocollo n. 0153497/CML;
 - nota del **dell'A2A S.p.A. – Valorizzazione Patrimonio**, datata 21 dicembre 2011, già anticipata a mezzo di posta elettronica in data 25 novembre 2011.

Milano



Comune
di Milano

Presi in esame:

- il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché le risultanze della Conferenza di Verifica;
- il contributo congiunto del **Servizio Mobilità e Trasporti** e del **Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile** del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del Comune di Milano in cui è stato verificato che i dati sul traffico disponibili indicano una situazione di prossimità ai margini di saturazione, ed inoltre:
 - si segnala l'opportunità di inserire altri stalli di sosta laddove la dimensione del marciapiede lo consenta, in particolare sul lato destro della via nella parte centrale;
 - si chiede, riguardo l'accessibilità al parco, di realizzare un accesso di tipo ciclopedonale, anche allargando opportunamente il marciapiede sul lato destro, dalla via Bistolfi almeno fino al primo varco di accesso, posto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, come rappresentato sulla planimetria, ad oggetto "*Via san Faustino. Planimetria di Progetto. N. 008b2*";
 - si richiede di rappresentare in planimetria anche il disegno della soluzione prevista per l'intersezione via Bistolfi - via San Faustino, da coordinare con l'operatore dell'intervento di via Canzi;
- il contributo della **Soprintendenza dei Beni Archeologici**, in cui si evidenzia che l'area non risulta a rischio archeologico e pertanto esprime parere favorevole di competenza, specificando che in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, strutture, stratificazioni, reperti, nel corso dei lavori, ne dovrà essere avvertita tempestivamente, pena le sanzioni contemplate dal D.Lgs. 42/2004e dell'art. 733 del C.P.;
- il contributo del **Servizio Gestione e Pianificazione Generale e Organizzazione Dati Urbani** del Settore Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Milano, in cui si evidenzia che:
 - per quanto riguarda le verifiche relative alla fascia C, di cui al PAI del fiume Lambro, lo studio idraulico allegato al progetto non individua particolari problematiche di incompatibilità con il rischio idraulico previsto (classe di rischio R1);
 - circa l'operatività dei radar dell'aeroporto di Milano-Linate, le edificazioni previste risultano contenute, per quanto riguardano le altezze, nei limiti che nel

Milano



Comune
di Milano

- caso di specie risultano stabiliti entro le quote previste per il settore di appartenenza n. 6 (altezza massima 150 m s.l.m.);
- nei confronti delle *“limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea”* (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione), prodotte da E.N.A.C., si rileva che le costruzioni previste non dovranno interferire con i limiti di quota massimi edificabili per tali localizzazioni (max 147,85 m s.l.m. *“superficie orizzontale interna”*);
 - le aree interessate dal PII in oggetto non risultano interessate dal piano di Rischio aeroportuale per le testate n. 17 e 18 dell'aeroporto di Milano-Linate ;
- il contributo dell'**A.R.P.A. – Dipartimento di Milano**, ove viene rilevato che:
 - per quanto riguarda il Suolo, Sottosuolo ed Acque Sotterranee, data la presenza, sull'area d'intervento, di pregresse attività artigianali/produttive, possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, si dovrà prevedere un'indagine preliminare sui parametri oggetto di presumibile inquinamento, al fine di verificare la compatibilità di tali suoli con la destinazione d'uso prevista dal PII. Si ricorda che, prima dell'attuazione degli interventi, dovrà essere certificata l'avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d'uso residenziale.

Sarebbe necessario chiarire se saranno, o meno, installate le sonde geotermiche citate nel rapporto preliminare. L'eventuale realizzazione delle sonde geotermiche dovrà attenersi alle indicazioni tecniche previste dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 7 *“Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo d'acqua, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24”*. Si sottolinea che l'installazione delle sonde geotermiche non dovrà costituire fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo né fattore di compromissione della qualità delle acque sotterranee, non dovrà provocare anomalie termiche alla falda durante l'esercizio dell'impianto né causare fuoriuscite del fluido termovettore.

Il livello della falda freatica è posto mediamente intorno ai 9.5 m dal piano campagna con oscillazioni stagionali pari a circa 1 m. Si ritiene che le opere interrato (profondità 6 m dal p.c.), previste dal PII, potrebbero interferire con la falda in presenza di innalzamento del livello, come dai dati storici riportati (1954 profondità 5 m p.c.) nel documento *“Rapporto preliminare”*, si propone di attuare sistemi di contenimento dei box in casi di innalzamento anomalo della falda;

Milano



Comune
di Milano

- per quanto riguarda le acque meteoriche, si concorda con le previsioni di raccolta per un successivo loro utilizzo a scopi irrigui e sanitari;
- per quanto riguarda la vegetazione, le aree verdi in previsione dovranno essere realizzate con specie vegetali autoctone;
- per quanto riguarda il rumore, l'area di intervento è inserita, tra un tessuto industriale in parte ancora in attività. Tale ambito è classificato secondo la vigente zonizzazione acustica in classe V.

La variante urbanistica è stata accompagnata da una valutazione di clima acustico, ai sensi della vigente normativa. Dalla lettura della relazione non si capisce quando sia effettuata la rilevazione, per la precisione in che giorno sia stata fatta quella ad altezza di 1,50 m e quella di 6 m sopra il capannone. Nella relazione non viene presa in considerazione la componente rumore generata dalle attività industriali giustificandolo con la presenza non costante del rumore. Questo deve essere preso in considerazione anche al fine di un calcolo del valore limite di differenziale di immissione.

E' bene mettere in luce con chiarezza che nei passaggi amministrativi successivi, in cui i capannoni vedranno l'insediamento di attività specifiche che dovranno essere oggetto di valutazioni d'impatto acustico dedicate, le funzioni produttive dovranno considerarsi ostative o fortemente limitanti all'edificazione delle residenze;

- per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, al fine di contenerlo, gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in conformità ai criteri della L.R. 17/2000 e della D.G.R. n. 7/6162 del 20 settembre 2001
- il contributo della **Società Metropolitana Milanese S.p.A** Direzione Acquedotto, in cui si comunica che, per quanto concerne la rete acquedottistica, in attesa della stesura di un progetto definitivo specifico, non emergono problematiche tecniche particolari e che lungo via San Faustino è presente una tubazione in ghisa grigia DN 150. Per quanto concerne gli allacciamenti d'utenza, si comunica che gli stessi dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni riportate nella carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano;
- il contributo della **Società Metropolitana Milanese S.p.A** Programmazione e Analisi Tecnica Acque Reflue, in cui si rende noto che l'area interessata dal PII ha accesso ai condotti di fognatura pubblica della via San Faustino e della via Bistolfi: trattasi

Milano



Comune
di Milano

rispettivamente di un condotto di sezione ovoidale $\Omega = 0,80 \times 1,20$ m e di un collettore di sezione policentrica $\Omega = 4,60 \times 3,20$, entrambi idonei a ricevere sia acque nere che meteoriche;

- il contributo dell'**A.S.L. – Servizio Salute e Ambiente**, in cui si osserva che:
 - si prende atto di quanto dichiarato dalla parte in merito alla caratterizzazione della qualità dei suoli, sottosuoli e delle acque di falda ed alla bonifica degli stessi, ribadendo la necessità della conclusione di tali azioni prima degli interventi edilizi previsti;
 - si ritiene che la zonizzazione acustica attuale (classe V) debba essere modificata per la sua trasformazione della precedente destinazione d'uso dell'area del PII da artigianale/industriale a residenziale. La modifica suddetta costituisce una condizione essenziale per l'effettuazione dell'intervento ed il clima acustico nel quale andranno ad inserirsi le residenze dovrà essere valutato confrontando i dati misurati con i nuovi limiti di zona (almeno classe IV);
 - si evidenzia, rispetto a precedenti valutazioni, un'analisi più approfondita dei servizi di base ad uso dei nuovi residenti previsti per il PII in oggetto;
 - sia prevista, per ovviare alle criticità segnalate in precedenza, legate all'assenza di servizi idoneamente fruibili, e che non sono state sin qui risolte, una destinazione d'uso delle unità immobiliari, indicate come funzioni compatibili, ad ambulatori medici, pediatrici e farmacia;
 - non si ritiene che il PII debba essere assoggettato a VAS;
- il contributo dell'**E.N.A.C. – Direzione Aeroportuale Milano Linate**, in cui si osserva che l'area, di cui trattasi, è situata a 3,5 km a Nord Ovest dalla testata pista 18 dell'aeroporto di Milano Linate. Pertanto, non è direttamente interessata dai sorvoli degli aeromobili in decollo per pista 36. L'area non ricade neanche all'interno delle zone definite "intorno aeroportuale", ai sensi della definizione contenuta nel Decreto del 31 ottobre 1997, che ha stabilito la metodologia di misura del rumore aeroportuale. Si ritiene, quindi, che la zona interessata è caratterizzata da un volume acustico condizionato, essenzialmente, da altri fattori, quali traffico veicolare e ferroviario, nonché dalla presenza di eventuali opifici nelle zone circostanti;
- la comunicazione della **Società A2A S.p.A.** ove sono stati trasmessi i criteri di posa degli impianti di riduzione finale della pressione del gas o d'utenza e fasce di rispetto, oltre che



le prescrizioni generali per la posa e l'escavazione in prossimità di condotte gas di 7^a e 4^a specie;

valutati gli effetti prodotti dal P.I.I. in Variante Urbanistica;

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché secondo quanto previsto dal D.C.R. 351/2007 e dal D.G.R. del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, così come modificata dalla D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, tenuto conto che nel corso del presente iter non si sono evidenziati effetti significativi sull'ambiente della variante in oggetto, di esprimere parere di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PII relativo all'area sita in via San Faustino n. 62, 64, 70, a condizione che:
 - si ottemperino le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Preliminare;
 - si attuino, o vengano tenute debitamente in conto, le indicazioni riportate nel documento medesimo;
 - si effettuino tutti gli approfondimenti di seguito elencati nelle successive fasi della procedura urbanistica ed in sede attuativa, e di ogni altra eventuale procedura autorizzativa necessaria:
 - a) per quanto riguarda gli **aspetti ambientali**:
 - i. in tema di Suolo, Sottosuolo ed Acque Sotterranee:
 - sia effettuata una scelta chiara e definita sull'installazione, o meno, delle sonde geotermiche citate nel Rapporto Preliminare;
 - l'eventuale realizzazione delle sonde geotermiche:
 - dovrà attenersi alle indicazioni tecniche previste dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 7 "*Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo d'acqua, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24*";



- non dovrà costituire fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo né fattore di compromissione della qualità delle acque sotterranee;
 - non dovrà provocare anomalie termiche alla falda durante l'esercizio dell'impianto, né causare fuoriuscite del fluido termovettore;
 - siano attuati sistemi di contenimento dei box, in caso di innalzamento anomalo della falda;
 - siano concluse, prima degli interventi edilizi, tutte le azioni volte alla caratterizzazione e bonifica dei suoli, sottosuoli ed acque di falda;
- ii. in tema di Rumore:
 - la Valutazione di Clima Acustico:
 - sia integrata e/o modificata con nuove rilevazioni che indichino con chiarezza il giorno e l'altezza in cui sono state effettuate;
 - comprenda la componente rumore generata dalle attività industriali all'intorno, ad oggi presenti, e quest'ultima sia presa in considerazione anche al fine di un calcolo del valore limite di differenziale di immissione;
 - consideri, come limiti di azionamento acustico, la classe IV;
 - dimostri la compatibilità dell'intervento edilizio residenziale rispetto all'intorno;
 - le integrazioni e/o le modificazioni alla Valutazione di Clima Acustico dovranno essere parte integrante della documentazione del P.I.I. in oggetto da sottoporre per l'adozione al Consiglio Comunale; l'Amministrazione si avvarrà dei soggetti competenti in materia ambientale e dei propri uffici per l'acquisizione dei pareri necessari;
 - in fase progettuale ed attuativa, sia assicurata ogni soluzione tecnica necessaria a rendere compatibile l'insediamento residenziale alla zona di appartenenza;
- iii. in tema di Inquinamento Luminoso, siano realizzati impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri della L.R. 17/2000 e della D.G.R. n. 7/6162 del 20 settembre 2001;



b) per quanto riguarda gli **aspetti viabilistici**:

- ii. siano inseriti altri stalli di sosta laddove la dimensione del marciapiede lo consenta, in particolare sul lato destro della via nella parte centrale;
- iii. sia realizzata, riguardo l'accessibilità al parco, un accesso di tipo ciclopedonale, anche allargando opportunamente il marciapiede sul lato destro, dalla via Bistolfi, almeno fino al primo varco di accesso, posto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, come rappresentato sulla planimetria, ad oggetto "*Via San Faustino. Planimetria di Progetto n. 008b2*";
- iv. sia rappresentato in planimetria anche il disegno della soluzione prevista per l'intersezione via Bistolfi - via San Faustino, da coordinare con l'operatore dell'intervento di via Canzi;

c) per quanto riguarda gli **aspetti urbanistici**:

- i. le costruzioni, per quello che concerne le "*limitazioni agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea*" (art. 707, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione) prodotte da E.N.A.C., non interferiscano con i limiti di quota massimi edificabili per il settore di appartenenza del caso oggetto, ovvero raggiungano la quota massima di 147,85 m s.l.m. "*superficie orizzontale interna*";
- ii. sia prevista una destinazione d'uso delle unità immobiliari, indicate come funzioni compatibili, anche ad ambulatori medici, pediatrici e farmacia;

DISPONE

- 1. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati con determinazione dirigenziale n. 49/2009 del 13 novembre 2009;
- 2. di provvedere alla divulgazione del presente provvedimento per mezzo di pubblicazione sul sito del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AD INTERIM

AUTORITÀ COMPETENTE VAS

Ing. Francesco TARRICONE